

E.C.M

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Commissione Giovani Medici 2015-2017

Ordine dei Medici di Treviso

NASCITA DEL PROGRAMMA E.C.M. (1)

Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenersi "aggiornato e competente". È per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle **attività formative, sia teoriche che pratiche**, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), **con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.**

NASCITA DEL PROGRAMMA E.C.M. (2)

Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale.

La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità.

La E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

NASCITA DEL PROGRAMMA E.C.M. (3)

Partecipare ai programmi di E.M.C. è **un dovere degli operatori della Sanità**, richiamato anche dal Codice Deontologico, ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il cittadino è sempre più informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre che a domande di cura, a domande più complessive di salute.

- ***Art 19 del Codice di Deontologia Medica*** (18 Maggio 2014)

Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.

DESTINATARI DEL PROGRAMMA E.C.M.

La Formazione continua è obbligatoria per i seguenti operatori sanitari

Medico chirurgo, Veterinario, Odontoiatra, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo, Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista, Ostetrica/o, Podologo, Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapista occupazionale, Ottico, Odontotecnico, Operatore socio-sanitario.

FORMAZIONE CONTINUA (1)

Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è il progetto di Formazione continua del Ministero della Salute. (*Decreto Legislativo 229/99 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale"*)

La Formazione continua è l'insieme di **Aggiornamento professionale e Formazione permanente**, successive alla formazione iniziale.

Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale (Decreto legislativo 229/99_Art. 16-bis_comma 1).

FORMAZIONE CONTINUA (2)

L'ECM è lo strumento utile a garantire il costante aggiornamento scientifico ad incremento della **professionalità** degli operatori sanitari, nell'interesse di una migliore assistenza del paziente/cittadino.

All'interno del programma E.C.M., la professionalità dell'operatore sanitario è definita da tre caratteristiche fondamentali:

- il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (*il sapere*);
- il possesso di capacità comunicative e relazionali (*l'essere*);
- il possesso di abilità tecniche o manuali (*il fare*).

FORMAZIONE CONTINUA (3)

*La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a **corsi, convegni, seminari**, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.*

La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

(Decreto legislativo 229/99_Art. 16-bis_comma 1)

ESONERO TEMPORANEO DALL'OBBLIGO E.C.M.

Esonero = assenza dal servizio del professionista sanitario senza sospensione dell'esercizio dell'attività professionale (motivi di studio, ...).

E' esonerato temporaneamente dall' intero obbligo formativo individuale annuale E.C.M.:

- il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico, laurea specialistica, formazione complementare) per tutti gli anni compresi nell'impegno formativo
- le madri lavoratrici per tutta la durata del congedo obbligatorio per maternità (5 mesi) e per la durata del congedo facoltativo (6 mesi), per il periodo effettivamente utilizzato
- i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare, per tutto il periodo (anno di riferimento)

ESENZIONE TEMPORANEA DALL'OBBLIGO E.C.M. (1)

Esenzione = sospensione dell'attività professionale per giustificata motivazione (maternità, malattia, ...).

E' esentato temporaneamente dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni, il professionista sanitario che sospenda l'esercizio della propria attività a seguito di:

- 1) congedo maternità e paternità;
- 2) congedo parentale e per malattia del figlio;
- 3) adozione e affidamento preadottivo;
- 4) adozione internazionale aspettativa non retribuita per la durata dell'espletamento pratiche;
- 5) congedo retribuito per assistenza a figli portatori di handicap;
- 6) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
- 7) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;

ESENZIONE TEMPORANEA DALL'OBBLIGO E.C.M. (2)

- 8) assenza per malattia;
- 9) richiamo alle armi o servizio volontariato;
- 10) aspettativa per incarico di direttore sanitario e direttore generale;
- 11) aspettativa per cariche pubbliche elettive;
- 12) aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
- 13) distacchi per motivi sindacali.

I periodi di esonero ed esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili e la relativa documentazione deve essere registrata, a cura dell'operatore sanitario, al Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), pena la non applicabilità del riconoscimento.

Eventuali crediti acquisiti nei periodi di esenzione/esonero non sono considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale e, quindi, non possono essere portati in detrazione.

INCENTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

L'inadempimento dell'obbligo di partecipazione alla Formazione continua è regolamentato dall'art. 16-quater (Decreto legislativo 229/99)

- *La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce **requisito indispensabile per svolgere attività professionale**, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.*
- *I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano **specifici elementi di penalizzazione**, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.*
- *Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono **requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale**.*

PROVIDER

Soggetto, istituzione od organizzazione che è accreditata a presentare e fornire eventi ECM. Nell'ambito del sistema ECM italiano è diventato sinonimo di fornire eventi formativi siano essi realizzati in aula o a distanza.

Possono richiedere l'accreditamento di Provider ECM soggetti, pubblici o privati, anche tra loro consorziati, che rientrino nelle seguenti categorie: università, facoltà e dipartimenti universitari, aziende sanitarie, istituti scientifici del SSN, istituti del consiglio nazionale delle ricerche, enti e agenzie regionali gestori di formazione in campo sanitario, Società Scientifiche e Associazioni professionali in campo sanitario, Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, Fondazioni a carattere scientifico, Case editrici scientifiche, Società, Agenzie ed Enti, pubblici o privati, purché operino nell'ambito della formazione continua .

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Dopo l'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, a seguito di un'iniziale fase di accreditamento dei singoli eventi formativi, si è passati all'accREDITAMENTO diretto dei provider che li erogano.

I crediti formativi si conseguono attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e ad eventi formativi organizzati dagli enti accreditati. Per poter entrare all'interno del circuito dei crediti ECM, il singolo ente organizzatore (provider) deve ottenere un apposito accreditamento: nel caso in cui il provider organizza eventi di rilevanza nazionale, tale riconoscimento è attribuito dalla Commissione nazionale per la formazione continua, presieduta dal Ministro della Salute; se il provider si limita invece all'organizzazione di eventi a livello locale, l'accREDITAMENTO viene conferito direttamente dalla Regione di appartenenza. A tale proposito si specifica che anche la FNOMCeO è divenuta provider a livello nazionale e già da tempo provvede ad organizzare corsi FAD accessibili a tutti i medici sul territorio nazionale.

I CREDITI E.C.M. (1)

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell'accertamento/verifica dell'apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo.

Il sistema di crediti ECM è unico a livello nazionale e i crediti acquisiti hanno lo stesso valore. Non vi sono differenze tra crediti ECM acquisiti frequentando attività finalizzate ad obiettivi formativi nazionali o regionali.

I CREDITI E.C.M. (2)

Secondo il modello europeo (EACCME-UEMS) ed americano (ACCME) dovrebbero essere acquisiti **50 crediti all'anno (150 nel triennio)**. Più precisamente nei trienni formativi antecedenti il 2017, il professionista sanitario doveva acquisire, ogni anno del triennio, un ammontare di crediti ECM compreso in un range che andava da un minimo del 50% (25 crediti) ad un massimo del 150% (75 crediti) dell'obbligo formativo annuo.

Nel triennio 2017-2019, vengono confermati 150 crediti complessivi, ma si abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l'anno. Ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti.

Tale libertà sarà però legata al dossier formativo (maggiori info al capitolo specifico) , attraverso cui ogni professionista potrà programmare e riprogrammare il proprio piano formativo triennale, sulla base degli obiettivi nazionali Agenas. Il dossier formativo potrà avere tre declinazioni: individuale, di gruppo e organizzativo. Ogni professionista potrà partecipare a più gruppi ed a più organizzazioni.

Questo modello deriva dall'idea che il medico deve dedicare ogni anno una settimana lavorativa (40 ore) al suo aggiornamento professionale.

I CREDITI E.C.M. (3)

I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dall'obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.

I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dall'obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 Ottobre 2014)

Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base degli oneri, esenzioni ed altre riduzioni (*questo significa che il professionista sanitario, per il restante 60% del proprio fabbisogno formativo, potrà attingere da autoformazione, corsi all'estero, tutoraggi, pubblicazioni scientifiche ed altre opportunità _ ndr*). I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.

Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

TIPOLOGIE DI EVENTI E.C.M. (1)

- 1) Formazione residenziale (RES)**
- 2) Formazione residenziale interattiva;**
- 3) Docenza, tutoring;**
- 4) Formazione Blended (formazione mista: RES + FSC Formazione sul campo);**
- 5) Convegni, congressi, simposi, conferenze e relativa docenza;**
- 6) Training individualizzato (FSC);**
- 7) Attività di ricerca (FSC);**
- 8) Audit clinico e/o assistenziale (FSC);**
- 9) Gruppi di miglioramento, Commissioni, Comitati (FSC);**
- 10) Autoapprendimento con e senza tutoraggio (FAD);**
- 11) Formazione "reclutata" .**

TIPOLOGIE DI EVENTI E.C.M. (2)

- Per le tipologie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 non sono previste limitazioni e con le stesse si può assolvere al 100% dell'obbligo formativo.
- Relativamente all'attività di docenza resta valido il diritto a 2 crediti formativi per ogni ora effettuata e ad 1 credito per ogni mezz'ora. In ogni caso non si può superare il 50% dell'obbligo formativo triennale.
- I docenti/relatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi /PFA nei quali svolgono attività di docenza.
- Per le tipologie di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere complessivamente il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (90 crediti su 150, ovvero sul fabbisogno calcolato tenendo conto della precedente tabella).

TIPOLOGIE DI EVENTI E.C.M. (3)

- Per la formazione a distanza, punto 10, non esiste più alcuna limitazione e quindi è consentito, a tutti i professionisti sanitari, di assolvere l'intero obbligo formativo anche solo con tale tipologia.
- Per la tipologia di cui al punto 11 il numero di crediti acquisibili non può superare un terzo del fabbisogno triennale (50 crediti su 150, ovvero sul fabbisogno calcolato tenendo conto della precedente tabella). Ogni operatore sanitario che partecipa ad eventi formativi su invito diretto di Sponsor, deve sapere che l'eccedenza per un numero di crediti superiori a 1/3 dell'intero ammontare di crediti di ciascun triennio, non verrà calcolata. L'operatore sanitario invitato da uno Sponsor a partecipare ad un evento formativo, deve comunicare il "reclutamento" al Provider che a sua volta specificherà nel rapporto finale tale evenienza. Seguendo questo percorso si avrà la corretta individuazione della sponsorizzazione e relativa registrazione.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La verifica dell'apprendimento, al termine dell'evento formativo, può essere effettuata con diversi strumenti: quesiti a scelta multipla o a risposta aperta, esame orale, esame pratico, produzione di un documento, realizzazione di un progetto, ecc.. Nel caso in cui venissero usati i quesiti, dovranno essere sottoposti almeno 3 quesiti per ogni credito ECM erogato; nel caso in cui fossero predisposti quesiti a scelta multipla, questi dovranno essere a scelta quadrupla con una sola risposta esatta (in caso di mancato superamento della prova, le risposte corrette potranno essere comunicate ai discenti solo a conclusione del corso).

Dovrà essere documentata l'acquisita conoscenza di almeno il 75% degli obiettivi formativi dichiarati.

COMPUTO DEI CREDITI (1)

- **Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario**, che può verificare in qualsiasi momento la propria situazione rispetto all'obbligo formativo, accedendo alla posizione personale dell'anagrafica tenuta dal CO.GE.A.P.S. Il servizio mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata attraverso la quale monitorare, comodamente online, la propria situazione formativa per i crediti acquisiti tramite eventi/PFA organizzati dai Provider nazionali e regionali accreditati alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
- Il sito è al link www.cogeaps.it/, da dove si può accedere alla pagina del database: <http://application.cogeaps.it/>. Una volta completata la richiesta, nome utente e password, saranno inviati automaticamente tramite posta elettronica.

COMPUTO DEI CREDITI (2)

Avute le credenziali e fatto il login si apre una pagina con 3 link principali. «Partecipazione ECM» è il link che mostra i crediti pregressi a partire dal 2002. Per i primi anni potrebbero risultare dati incompleti ma, dal triennio 2011-2013, il numero di crediti ECM dovrebbe essere registrato correttamente. A inizio pagina compare "Dettagli professionista (Partecipazioni ECM)" e cliccando sulle varie tipologie è possibile autocertificare esoneri, esenzioni, autoformazione, altro...). Segue il riepilogo del triennio con i valori di massimo e minimo dei crediti da acquisire per ogni anno, tenendo conto delle riduzioni previste e di eventuali esoneri e/o esenzioni. In caso di eventuali problemi (integrare crediti mancanti, rettificare dati non corretti, verificare esoneri ed esenzioni, ...) l'operatore sanitario deve contattare lo staff Co.Ge.A.P.S. Sullo stesso link <http://application.cogeaps.it/> è possibile programmare la propria formazione per il triennio 2014-2016 tramite la costruzione del Dossier Formativo individuale.

LA CERTIFICAZIONE E.C.M. (1)

- Al termine del triennio formativo, il professionista sanitario può richiedere i seguenti documenti:
 - a) attestato di partecipazione al programma ECM;**
 - b) certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo.**
- L'attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l'indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l'obbligo formativo individuale nel triennio.
- Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell'obbligo formativo nel triennio.

LA CERTIFICAZIONE E.C.M. (2)

- Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell'obbligo formativo individuale con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiori all'obbligo formativo.
- I documenti di cui sopra sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.

DOSSIER FORMATIVO (1)

Già dall'Accordo Stato-Regioni dell'01/08/2007 è stato previsto il **Dossier Formativo (DF)** quale "strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore (individuale) o del gruppo di cui fa parte (equipe, struttura, dipartimento)". Con la determina del 10 ottobre 2014 sono stati meglio definiti principi e linee guida validi per il triennio 2014-2016, per avviare questo processo innovativo che mira a definire in termini oggettivi la qualità della formazione continua individuale, laddove ad oggi la certificazione dei crediti ECM avviene unicamente su base quantitativa.

Il DF è un ulteriore strumento affinché la formazione ECM divenga effettivamente partecipata, legata ai bisogni formativi del singolo professionista e sia sempre più diffusa. Il percorso è sicuramente complesso ed ancora «sperimentale» per cui una reale implementazione non avverrà in tempi brevi.

DOSSIER FORMATIVO (2)

Il Dossier Formativo, forse meglio definito come “portfolio” delle competenze del professionista sanitario, è uno strumento di programmazione, rendicontazione e verifica ad uso e a gestione del professionista che attraverso lo stesso Dossier Formativo autodetermina con libertà ed autonomia il proprio percorso di aggiornamento, tenuto conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali. Il Dossier Formativo dovrebbe dunque assicurare che il processo ECM non sia realizzato in modo estemporaneo ma contemperati i bisogni professionali del singolo con quelli generali dell’organizzazione e del sistema. Il Dossier Formativo deve essere ancorato all’anagrafica dei professionisti sanitari italiani e permettere di verificare dati anagrafici, titoli di studio e percorso formativo effettuato nel corso degli anni. La sua costruzione avviene attraverso l’accesso al portale del Co.G.eA.P.S. (Consorzio per la Gestione delle Anagrafiche delle Professioni Sanitarie) con chiavi di accesso personali.

DOSSIER FORMATIVO (3)

Il Dossier Formativo prevede quattro specifiche sezioni.

Una prima sezione (**Anagrafica**) che contiene il profilo anagrafico con l'indicazione del profilo professionale, della collocazione lavorativa/posizione organizzativa e del curriculum dell'operatore. Una seconda sezione (**Programmazione**) indicante il fabbisogno formativo individuale definito in rapporto al profilo e alle aree di competenza dell'operatore e alle caratteristiche dell'attività clinico-assistenziale svolta. Una terza sezione (**Realizzazione/Evidenze**) che riporta le evidenze relative all'attività di formazione effettuata (documentazione, crediti, tipologie di attività) e alle altre attività considerate rilevanti (docenza, tutoraggio, ricerca). Infine una quarta sezione (**Valutazione**) riguardante la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati del percorso. La valutazione sarà triennale ed avverrà da parte di organismi di valutazione con un meccanismo "tra pari".

BONUS DOSSIER FORMATIVO (1)

L'adesione al dossier formativo non sarà obbligatoria ma volontaria e sarà incentivata con un bonus di 30 crediti.

Il Bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

- Costruzione del dossier
- Congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata
- Coerenza relativamente alle aeree – pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

BONUS DOSSIER FORMATIVO (2)

Al bonus di 20 crediti formativi sopra descritto, per il triennio successivo al 2017-2019, avrà diritto il professionista sanitario che realizza il dossier formativo per l'intero triennio; parimenti ne avrà diritto il professionista che partecipa e realizza esclusivamente il dossier di gruppo. Nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nel secondo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo; nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nell'ultimo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo, sempre nel rispetto dei principi sopra indicati. Nel caso in cui il medesimo professionista sanitario abbia elaborato più dossier formativi (Dossier individuale, di gruppo ecc.), il rispetto della percentuale di coerenza deve essere raggiunto in almeno uno dei dossier affinché si possa procedere all'attribuzione del bonus per il successivo triennio.